

proposta di legge n. 133

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 ottobre 2011

—————

ISTITUZIONE DELL'ENTE UNICO REGIONALE PER
L'ABITAZIONE PUBBLICA (EURAP).
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
(RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE)

—————

Signori Consiglieri,
la presente proposta di legge prevede la soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) di cui alla legge regionale 36/2005 e l'istituzione di un ente unico regionale per le politiche abitative, denominato EURAP.

Il progetto di riordino va inquadrato nel più generale contesto degli interventi di riequilibrio del bilancio regionale, per compensare la drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato a seguito dell'approvazione delle manovre finanziarie degli ultimi anni (d.l. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge n. 122/2010; d.l. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 111/2011; d.l. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge 148/2011).

Basti considerare che i minori trasferimenti statali alla Regione Marche contenuti nelle citate disposizioni di legge sono, solo per l'anno 2011, pari a 150 milioni di euro a cui bisogna aggiungere le ulteriori limitazioni, equivalenti ad altri 150 milioni di euro, derivanti dalla ridotta capacità di spesa della Regione come conseguenza dell'applicazione delle norme sul patto di stabilità.

La gravità della situazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni e, per quel che interessa, della Regione Marche, è dunque tale da imporre l'adozione di tutte le misure necessarie a consentire risparmi delle relative spese di funzionamento.

In questo contesto diventa d'altra parte essenziale destinare, per quanto più possibile, le risorse finanziarie disponibili agli investimenti produttivi e agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese.

La proposta in esame fa seguito agli altri interventi legislativi e di carattere organizzativo assunti negli ultimi anni dalla Regione e finalizzati al contenimento e alla riduzione della spesa corrente regionale: vanno ricordati, al riguardo, la riforma del servizio sanitario regionale (l.r. 17/2011) con l'accorpamento delle funzioni in capo alle Aree vaste territoriali; la soppressione dell'Ente fieristico regionale (l.r. 14/2010 "Soppressione dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF)"; la direzione di importanti Enti strumentali, quali l'ARPAM e l'ASSAM, affidata a dirigenti regionali, al fine di evitare la corresponsione di compensi aggiuntivi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Peraltro le ragioni della scelta operata con la presente proposta di legge non sono solamente di ordine finanziario (i risparmi di spesa che derivano dalla soppressione di enti pubblici), ma sono legate anche all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione: trattandosi infatti di enti strumentali, operanti nelle materie di competenza regionale (e pertanto sottoposti agli indirizzi e alla vigilanza della Regione ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale), la proposta di legge intende, per quanto possibile, ricondurre i loro organi direttivi ad un più stretto rapporto con l'Amministrazione regionale, anche al fine di razionalizzare lo svolgimento dell'attività degli enti medesimi mediante le opportune sinergie con le strutture organizzative regionali.

L'articolo 1 modifica la rubrica del titolo IV della l.r. 36/2005 con la seguente: "Ente unico regionale per l'abitazione pubblica".

Gli articoli successivi modificano le varie disposizioni della legge regionale n. 36/2005 che disciplinano gli organi e le competenze degli ERAP, introducendo norme sull'organizzazione e sul funzionamento del nuovo ente unico regionale.

In particolare l'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica (EURAP), quale ente pubblico dipendente dalla Regione.

L'articolo 3 individua gli organi dell'EURAP (Presidente e revisore dei conti).

Con l'articolo 4 e 5 sono stabilite le competenze degli organi.

L'articolo 6 determina l'organizzazione amministrativa dell'ente prevedendo la sua articolazione in presidi con competenza nel territorio di ciascuna provincia, ai quali è preposto un responsabile, scelto tra i dirigenti degli ERAP. Dispone, inoltre, che la Giunta regionale, su proposta del presidente dell'EURAP, nomini tra i responsabili dei presidi, il direttore dell'ente.

L'articolo 7 contiene norme sul personale dell'EURAP mentre l'articolo 8 prevede l'approvazione di un regolamento di organizzazione dell'ente stesso.

Le disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 9 definiscono la procedura per la costituzione dell'EURAP e per la nomina degli organi, stabilendo che il nuovo ente subentri nei rapporti giuridici degli ERAP.

L'articolo 11 prevede la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente: "Ente unico regionale per l'abitazione pubblica (EURAP)".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 21 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 - (EURAP)

1. E' istituito l'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica (EURAP).

2. L'EURAP è ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. La Giunta regionale individua la sede legale dell'EURAP.

4. L'EURAP esercita le funzioni concernenti:

- a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

5. L' EURAP può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

- a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
- b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi;
- c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzie per la locazione;
- d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

6. Le funzioni di cui al comma 5 sono svolte previa stipula di apposite convenzioni che stabiliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - (Organi)

1. Sono organi dell'EURAP il presidente e il revisore dei conti”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 - (Presidente)

1. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale per la durata della legislatura regionale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al relativo funzionamento, esercita i poteri di indirizzo e di controllo, approva il bilancio, i regolamenti, le convenzioni con gli enti locali, la dotazione organica, le alienazioni immobiliari e verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal soggetto di cui al comma 5 dell'articolo 25.

4. Al presidente spetta un'indennità pari al trenta per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 - (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro nazionale.

2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni.

3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'EURAP ed in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio, le variazioni e l'assestamento;
- d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'EURAP, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.”.

Art. 6

*(Sostituzione dell'articolo 25
della l.r. 36/2005)*

1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - (Presidi)

1. L'EURAP è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.

2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente dell'EURAP, tra i dirigenti dello stesso EURAP.

3. Il responsabile del presidio dirige l'attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

4. L'incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

5. La Giunta regionale nomina, tra i responsabili dei presidi, su proposta del Presidente dell'EURAP, il direttore e ne determina il trattamento economico in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

6. Il direttore assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni dei presidi, espleta le attività di supporto alla presidenza e mantiene la direzione del presidio.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.

Art. 7

*(Sostituzione dell'articolo 26
della l.r. 36/2005)*

1. L'articolo 26 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 - (Personale)

1. L'EURAP ha una dotazione organica unica e dispone di personale proprio, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 27 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 - (Regolamento di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'EURAP è disciplinata da apposito regolamento.”.

Art. 9

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'EURAP di cui all'articolo 21 della l.r. 36/2005, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e nomina il presidente e il revisore dei conti.

2. Dalla data di costituzione dell'EURAP sono soppressi gli ERAP.

3. L' EURAP subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi degli ERAP.

4. I riferimenti agli ERAP contenuti nelle leggi regionali si intendono effettuati all'EURAP.

5. Il Presidente dell'EURAP, entro sessanta giorni dalla nomina, approva il regolamento di organizzazione e la dotazione organica.

6. All'EURAP si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

7. I Direttori degli ERAP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assumono l'incarico di responsabili di presidio fino alla scadenza dei relativi contratti.

8. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare nuovi né maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 28 della l.r. 36/2005.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.